AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTO il decreto n. 25/08 emesso il 14.02/14.03.2008 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, collegio per l'applicazione di misure di prevenzione, confermato con decreto n. 88/11 emesso il 28.10.2010/13.04.2011 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale, irrevocabile a far data dal 16.05.2011, con il quale sono stati confiscati, in danno di **ESPOSITO Luigi**, nato a Sessa Aurunca (CE) il 04/06/1943, i beni già sequestrati con decreto n. 55/07 R.D. emesso il 13/04/2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, ivi tra questi anche un *"Appartamento sito in Sessa Aurunca alla Via Marconi n.4, in catasto al foglio 500, part. 5063 sub 17, di vani cinque, intestato a Lauretano Elvira"*;

VISTA la nota di trascrizione (presentazione n. 271 del 24/04/2007, al n. 26732 Reg. Gen. e n. 13415 Reg. Part.) effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere, riguardante il menzionato decreto di sequestro n. 55/07 R.D. del 13/04/2007 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, a favore dell'Erario dello Stato, e contro LAURETANO Elvira, nata a Minturno (LT) il 11/10/1977, nonché la relativa annotazione a trascrizione (presentazione n. 11 del 10/04/2012, al n. 2578 Reg. Gen. e n. 12969 Reg. Part.) concernente l'irrevocabilità della confisca, così come disposta in forza del menzionato decreto n. 25/08;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Sessa Aurunca al foglio 500, part. 5063, sub 17, di vani cinque;

VISTA la nota prot. n. 12615 del dì 08/04/2015 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901 - Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 12615 del dì 08/04/2015 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che, in riscontro alla predetta nota prot. n. 12615 del 08/04/2015, non sono state segnalate esigenze di carattere governativo da parte della Direzione regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che, in riscontro alla predetta nota prot. n. 12615 del 08/04/2015, la Provincia di Caserta con mail del 08/04/2015, acquisita al prot. ANBSC n.12736 del 09/04/2015, ha dichiarato di non essere *"interessata all'utilizzo di beni confiscati"*;

VISTA la nota prot. n. 9939 del 03/06/2015, acquisita al prot. ANBSC n. 20390 del 03/06/2015, con la quale il Comune di Sessa Aurunca (CE) ha manifestato l'interesse all'acquisizione del cespite in argomento al proprio patrimonio per essere utilizzato *"per finalità sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del dì 11/06/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

l'immobile sito in Sessa Aurunca (CE), meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile della Comune di Sessa Aurunca, per essere utilizzato *"per finalità sociali"*.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Sessa Aurunca, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;
VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTO il decreto n. 25/08 emesso il 14.02/14.03.2008 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, collegio per l'applicazione di misure di prevenzione, confermato con decreto n. 88/11 emesso il 28.10.2010/13.04.2011 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale, irrevocabile a far data dal 16.05.2011, con il quale sono stati confiscati, in danno di **ESPOSITO Luigi**, nato a Sessa Aurunca (CE) il 04/06/1943, i beni già sequestrati con decreto n. 55/07 R.D. emesso il 13/04/2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, ivi tra questi anche un *"Appartamento sito in Sessa Aurunca alla Via Marconi n.4, in catasto al foglio 500, part. 5063 sub 17, di vani cinque, intestato a Lauretano Elvira"*;

VISTA la nota di trascrizione (presentazione n. 271 del 24/04/2007, al n. 26732 Reg. Gen. e n. 13415 Reg. Part.) effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere, riguardante il menzionato decreto di sequestro n. 55/07 R.D. del 13/04/2007 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, a favore dell'Erario dello Stato, e contro LAURETANO Elvira, nata a Minturno (LT) il 11/10/1977, nonché la relativa annotazione a trascrizione (presentazione n. 11 del 10/04/2012, al n. 2578 Reg. Gen. e n. 12969 Reg. Part.) concernente l'irrevocabilità della confisca, così come disposta in forza del menzionato decreto n. 25/08;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Sessa Aurunca al foglio 500, part. 5063, sub 17, di vani cinque;

VISTA la nota prot. n. 12615 del dì 08/04/2015 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha

chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 12615 del dì 08/04/2015 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che, in riscontro alla predetta nota prot. n. 12615 del 08/04/2015, non sono state segnalate esigenze di carattere governativo da parte della Direzione regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che, in riscontro alla predetta nota prot. n. 12615 del 08/04/2015, la Provincia di Caserta con mail del 08/04/2015, acquisita al prot. ANBSC n.12736 del 09/04/2015, ha dichiarato di non essere *"interessata all'utilizzo di beni confiscati"*;

VISTA la nota prot. n. 9939 del 03/06/2015, acquisita al prot. ANBSC n. 20390 del 03/06/2015, con la quale il Comune di Sessa Aurunca (CE) ha manifestato l'interesse all'acquisizione del cespite in argomento al proprio patrimonio per essere utilizzato *"per finalità sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del dì 11/06/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

l'immobile sito in Sessa Aurunca (CE), meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile della Comune di Sessa Aurunca, per essere utilizzato *"per finalità sociali"*.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Sessa Aurunca, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

VISTO il decreto n. 25/08 emesso il 14.02/14.03.2008 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, collegio per l'applicazione di misure di prevenzione, confermato con decreto n. 88/11 emesso il 28.10.2010/13.04.2011 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII sezione penale, irrevocabile a far data dal 16.05.2011, con il quale sono stati confiscati, in danno di **ESPOSITO Luigi**, nato a Sessa Aurunca (CE) il 04/06/1943, i beni già sequestrati con decreto n. 55/07 R.D. emesso il 13/04/2007 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, ivi tra questi anche un *"Appartamento sito in Sessa Aurunca alla Via Marconi n.4, in catasto al foglio 500, part. 5063 sub 17, di vani cinque, intestato a Lauretano Elvira"*;

VISTA la nota di trascrizione (presentazione n. 271 del 24/04/2007, al n. 26732 Reg. Gen. e n. 13415 Reg. Part.) effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere, riguardante il menzionato decreto di sequestro n. 55/07 R.D. del 13/04/2007 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Misure di Prevenzione, a favore dell'Erario dello Stato, e contro LAURETANO Elvira, nata a Minturno (LT) il 11/10/1977, nonché la relativa annotazione a trascrizione (presentazione n. 11 del 10/04/2012, al n. 2578 Reg. Gen. e n. 12969 Reg. Part.) concernente l'irrevocabilità della confisca, così come disposta in forza del menzionato decreto n. 25/08;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Caserta – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Sessa Aurunca al foglio 500, part. 5063, sub 17, di vani cinque;

VISTA la nota prot. n. 12615 del dì 08/04/2015 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901 - Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione del cespite sopra individuato;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 12615 del dì 08/04/2015 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che, in riscontro alla predetta nota prot. n. 12615 del 08/04/2015, non sono state segnalate esigenze di carattere governativo da parte della Direzione regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che, in riscontro alla predetta nota prot. n. 12615 del 08/04/2015, la Provincia di Caserta con mail del 08/04/2015, acquisita al prot. ANBSC n.12736 del 09/04/2015, ha dichiarato di non essere *"interessata all'utilizzo di beni confiscati"*;

VISTA la nota prot. n. 9939 del 03/06/2015, acquisita al prot. ANBSC n. 20390 del 03/06/2015, con la quale il Comune di Sessa Aurunca (CE) ha manifestato l'interesse all'acquisizione del cespite in argomento al proprio patrimonio per essere utilizzato *"per finalità sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del dì 11/06/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

l'immobile sito in Sessa Aurunca (CE), meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile della Comune di Sessa Aurunca, per essere utilizzato *"per finalità sociali"*.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Sessa Aurunca, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)